



R.E TE.
IMPRES E ITALIA

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO (266) RECANTE MODIFICHE
AL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE,
DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82**

NOTE ALLO SCHEMA DI R. E TE. IMPRESE ITALIA

Lo schema di decreto legislativo n. 266 reca disposizioni integrative e di modifica del codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica che evidenzia l'assenza di effetti onerosi riferibili alle disposizioni in esame, richiamando, tra l'altro, la clausola di invarianza di cui all'art. 90 dello stesso CAD.

Il Servizio Bilancio dello Stato, nelle note di valutazione del contenuto dello schema, esprime una serie di osservazioni che fanno trasparire non poche perplessità - e che comunque implicano una concreta risposta in merito da parte del Governo - circa la possibilità che le modifiche avvengano senza oneri, specie per il ritardo in cui versano le pubbliche amministrazioni, particolarmente quelle locali, nel processo di informatizzazione.

Al di là di questa doverosa premessa, è indubbiamente positivo il giudizio complessivo che si dà del testo.

La riforma del CAD può infatti costituire una ulteriore grande opportunità per rendere più semplice e razionale il rapporto tra PA, imprese e cittadini attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici e dei nuovi processi che essi abilitano.

Il provvedimento si colloca nel solco tracciato prima dalla Comunicazione Unica per l'avvio di impresa e poi dall'art. 38 del D. L n. 112/2008 e dai decreti istitutivi del nuovo SUAP e dell'Agenzia per le imprese, con la previsione dello Sportello Unico





R.E TE.
IMPRES E ITALIA

quale unico punto di contatto tra PA ed imprese, tale da assicurare ai richiedenti una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento e dell'Agenzia quale soggetto privato accreditato svolgente, in luogo dell'amministrazione, funzioni di natura istruttoria e di asseverazione.

Le norme previste negli articoli da 3 a 7 incidono, in particolare, su alcune disposizioni del CAD relative ai diritti dei cittadini e delle imprese. In particolare, attraverso la riformulazione dell'articolo 3, comma 1, e la soppressione del successivo comma 1-bis, del CAD, si afferma il diritto dei cittadini e delle imprese di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con tutte le pubbliche amministrazioni. Si dispone altresì la sostituzione dell'attuale articolo 5 del CAD concernente l'effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche, stabilendo che tutte le pubbliche amministrazioni, e non più solo quelle centrali, devono consentire l'effettuazione, con l'uso delle tecnologie dell'informazione, dei pagamenti ad esse spettanti, con esclusione di quelli relativi alla riscossione dei tributi.

Nell'articolo 5-bis, relativo alle comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche, si stabilisce che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche deve avvenire esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. Sarà importante in tale sede tener conto di quanto già previsto ed in parte attuato con la Comunicazione Unica, l'Agenzia delle Imprese ed i nuovi SUAP, evitando duplicazioni e sovrapposizioni, e cogliere, invece, l'occasione del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale per superare alcuni problemi operativi riscontrati





R.E TE.
IMPRESE ITALIA

nell'attuazione della Comunicazione Unica e che potrebbero ripetersi in altre circostanze.

Ci si riferisce, in particolare, alle difficoltà che incontrano le imprese, nello svolgimento degli adempimenti amministrativi, di attribuire la rappresentanza ai propri intermediari, a causa della eccessiva frammentazione delle modalità di conferimento richieste dalle diverse amministrazioni. Si tratta di una problematica che interessa la grandissima parte delle imprese – in specie quelle di minori dimensioni – che non svolgono gli adempimenti amministrativi in maniera diretta, ma ricorrono all'intermediazione di Associazioni di categoria o professionisti.

Allo stato attuale non esiste uno standard di riferimento in materia, ed i diversi enti richiedono procedure differenziate, alimentando confusione, costi e perdite di tempo all'impresa. Occorre, dunque, disciplinare in maniera organica la materia per semplificare la vita delle imprese e velocizzare i controlli da parte delle Amministrazioni.

La modifica proposta all'art. 6 del CAD consente ai soggetti che abbiano preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata di ricevere al proprio indirizzo telematico le comunicazioni provenienti dalle pubbliche amministrazioni che richiedono una ricevuta di invio e di consegna. La nuova formulazione amplia l'ambito soggettivo di applicazione previsto dalla normativa vigente, che viene esteso a tutte le pubbliche amministrazioni e non più solo a quelle centrali.

Gli articoli da 23 a 26 modificano le disposizioni di cui al capo III del CAD, relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. In particolare, la formazione dei documenti originali da parte delle pubbliche amministrazioni dovrà avvenire esclusivamente con mezzi informatici, eliminando la possibilità, prevista dalla normativa vigente, di provvedere altrimenti nel caso in cui





R.E TE.
IMPRESE ITALIA

non fossero disponibili idonee risorse tecnologiche. Conseguentemente si abroga la norma che consentiva la redazione di documenti originali sui i supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto ove necessario e comunque al fine di rispettare il principio dell'economicità.

Non poche perplessità suscita, invece, la reintroduzione di una terza tipologia di firma elettronica, quella “avanzata”, a metà strada fra la firma elettronica semplice e quella digitale: in tal modo occorrerà chiedersi ogni volta con quale firma stiamo operando e che valore legale ha. E, di conseguenza, anche i documenti informatici con diversi tipi di firme avranno diversi valori formali e probatori. Tutto ciò genera confusione laddove la normativa esistente era stata lungimirante nel non prevederla.

Positivo l’inserimento nel CAD di un articolo 40-bis, che prevede l’obbligo di protocollazione informatica delle comunicazioni inviate e ricevute dalle amministrazioni pubbliche in forma elettronica. L’articolo 53, comma 5, del D.Lgs. 445/2000, già imponeva la protocollazione per tutti i documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione, compresi i documenti informatici. La norma in esame estende tale obbligo a tutte le comunicazioni inviate alle caselle di posta elettronica delle pubbliche amministrazioni. La formazione del fascicolo elettronico relativo al procedimento amministrativo viene dunque trasformata da facoltà dell’amministrazione in obbligo.

Le elencate novità costituiscono, tutte, altrettanti fondamentali passi nell'azione di semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, “sveltiscono” ed “aprono” il rapporto tra PA ed imprese, conferiscono trasparenza all'operato dell'amministrazione.





R.E TE.
IMPRESE ITALIA

Per perseguire gli scopi precipui del CAD e delle norme ora menzionate, l'auspicio è inoltre che la pubblica amministrazione, ad ogni livello, possa operare - per espressa previsione di legge - attraverso un unico sistema informatico, superando i “frazionamenti” dovuti ai diversi sistemi regionali esistenti e così perseguendo l'obiettivo della creazione di una vera “autostrada telematica”, che consenta la reale velocizzazione di ogni procedimento che vede coinvolta un'impresa, ed eliminando ogni residuo intralcio alla competitività ed allo sviluppo dell'economia.

